

Deliberazione della Giunta Regionale 13 novembre 2023, n. 24-7693

Decreto legislativo 152/2006, articolo 68 bis. Approvazione dello schema di "Accordo per l'utilizzo della Piattaforma Nazionale dei Contratti di Fiume", da sottoscrivere, ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990, con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per disciplinare il rapporto di collaborazione finalizzato all'implementazione ed all'utilizzo della Piattaforma ...



Seduta N° 405

Adunanza 13 NOVEMBRE 2023

Il giorno 13 del mese di novembre duemilaventitre alle ore 09:50 in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Elena Chiorino, Marco Gabusi, Luigi Genesio Icardi, Maurizio Raffaello Marrone, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Andrea Tronzano con l'assistenza di Paola D'Amato nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Matteo MARNATI - Fabrizio RICCA

DGR 24-7693/2023/XI

OGGETTO:

Decreto legislativo 152/2006, articolo 68 bis. Approvazione dello schema di “Accordo per l'utilizzo della Piattaforma Nazionale dei Contratti di Fiume”, da sottoscrivere, ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990, con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per disciplinare il rapporto di collaborazione finalizzato all'implementazione ed all'utilizzo della Piattaforma Nazionale dei Contratti di Fiume.

A relazione di: (Marnati), Carosso

Premesso che:

il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”, recepimento della Direttiva 2000/60/CE, all'articolo 68 bis, stabilisce che “i contratti di fiume e di lago concorrono alla definizione e all'attuazione della pianificazione di distretto a scala di bacino e sotto-bacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione e la valorizzazione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree”;

il Piano di Tutela delle Acque (PTA) approvato dal Consiglio regionale del Piemonte con deliberazione n. 179 – 18293 del 2 novembre 2021, all'articolo 8 delle Norme di Piano, individua i Contratti di Fiume e di Lago fra gli strumenti di attuazione del Piano stesso a livello locale;

l'attivazione e attuazione dei Contratti di Fiume, Lago, Zona Umida è inoltre designata fra le Misure Individuali inserite nel “Programma di Misure della Regione Piemonte”, parte integrante del Piano di Gestione del distretto Idrografico del Fiume Po - PdG Po 2021 (Del. CIP n. 4 del 20/12/2021 e DPCM del 7 giugno 2023);

il D.lgs. 32/2010 ha recepito la Direttiva 2007/2/CE “INSPIRE” del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea definendo, all'articolo 3, comma 2, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del

Territorio e del Mare (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - MASE) quale Autorità competente per l'attuazione del decreto stesso e stabilendo norme generali per lo scambio, la condivisione, l'accesso e l'utilizzazione, in maniera integrata con le realtà regionali e locali, dei dati necessari;

il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il "Codice dell'Amministrazione Digitale" (CAD), riunisce e organizza le norme riguardanti l'informatizzazione della Pubblica Amministrazione nei rapporti con i cittadini e le imprese per la semplificazione e la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico.

Richiamato che:

il MASE ha ottenuto dalla Commissione Europea un finanziamento per il Progetto "CReIAMO PA – Competenze e Reti per l'Integrazione Ambientale e per il Miglioramento delle Organizzazioni della PA" a valere sul Programma Operativo Nazionale 2014-2020 - PON Governance e Capacità Istituzionale (PON GOV), Obiettivo specifico 1.3, Azione 1.3.3 *"Interventi per il miglioramento della capacità amministrativa, centrale e regionale, per l'integrazione della sostenibilità ambientale"*;

con la Linea di intervento L6 *"Rafforzamento della politica integrata delle risorse idriche"*, Work Package 2 *"Gestione integrata e partecipata dei bacini/sottobacini idrografici"*, del Progetto CReIAMO PA è stato istituito un "Osservatorio Nazionale dei Contratti di Fiume" (di seguito Osservatorio o ONCdF), con Decreto Ministeriale n. 77 del 8 marzo 2018;

l'Osservatorio è costituito da un Comitato di Indirizzo, di cui la Regione Piemonte fa parte, e dalla Consulta delle Istituzioni che vede la partecipazione allargata a tutte le Regioni, Province autonome, Autorità distrettuali e Associazioni di Enti locali;

l'articolo 1, comma 4, del su indicato D.M. n. 77/2018, dispone che *"l'Osservatorio, attraverso la collaborazione delle amministrazioni regionali e delle Autorità di bacino distrettuali, nonché con il coinvolgimento di eventuali ulteriori soggetti competenti, effettua un'attività di monitoraggio dei Contratti di Fiume, avvalendosi del supporto di una Banca Dati quale strumento operativo per la raccolta, l'archiviazione e l'elaborazione dei dati"*;

con il Progetto Esecutivo della Linea L6WP2, la Banca Dati di cui al D.M. n. 77/2018 è confluita nella "Piattaforma Nazionale dei Contratti di Fiume" (di seguito Piattaforma o PNCdF), quale strumento operativo a disposizione dell'Osservatorio per la raccolta dei dati, il monitoraggio e la messa a sistema di azioni specifiche realizzate sui territori nell'ambito dei Contratti di Fiume.

Richiamato, inoltre, che:

con deliberazione n. 16-2610 del 19 settembre 2011 la Giunta regionale ha approvato il documento *"Linee Guida regionali per l'attuazione dei Contratti di Fiume e di Lago"*, quale strumento volto all'indirizzo e al coordinamento dei "Contratti" attivi sul territorio regionale e al supporto delle comunità locali nelle future iniziative;

con DGR 19 – 4913 del 14 novembre 2012 è stata formalizzata l'adesione della Regione Piemonte alla *"Carta Nazionale dei Contratti di Fiume"*, condivisa e ratificata dalla comunità dei Contratti di Fiume nel corso del VI Tavolo Nazionale a Torino il 3 febbraio 2012, che vuole caratterizzare in modo univoco i Contratti quali strumenti utili e concreti per il contenimento del degrado e la riqualificazione dei territori fluviali nonché la conciliazione degli "interessi" pubblici e privati presenti sul territorio.

Premesso, inoltre, che:

attualmente in Regione Piemonte sono attivi 14 Contratti di Fiume (6 sottoscritti e 8 con Protocollo d'Intesa siglato), 3 Contratti di Lago (tutti sottoscritti) e un Contratto di Zona Umida (Protocollo d'Intesa);

l'accezione *Contratto di Fiume* è da considerarsi rappresentativa anche dei Contratti riferiti a contesti territoriali differenti quali i *Contratti di Lago e di Zona umida*, di seguito denominati per

brevità *Contratti di Fiume, Contratti o CdF*;

la Piattaforma Nazionale dei Contratti di Fiume è il sistema informatico di comunicazione dell'ONCdF del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), per la condivisione e pubblicazione di dati e informazioni relativi ai Contratti di Fiume;

la PNCdF raccoglie e organizza schede di dati e informazioni riferite alla Governance dei Contratti di Fiume ed è costituita quindi da una Banca Dati informatizzata, visionabile in scala in relazione alla dimensione dell'area di interesse e accessibile al pubblico, nella quale vengono raccolte le informazioni provenienti dai vari soggetti referenti (Regioni, Autorità di Bacino distrettuali, Città metropolitane, Province, Comuni, ecc.) consentendone l'armonizzazione, l'archiviazione, la sistematizzazione, la georeferenziazione e l'elaborazione.

Preso atto che:

il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ritiene necessario sottoscrivere un Accordo con le Regioni interessate, ai fini di disciplinare l'utilizzo della Piattaforma Nazionale dei Contratti di Fiume, per la condivisione, la pubblicazione e l'aggiornamento dei dati;

con nota prot. n. 78085 del 15 maggio 2023 la Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse idriche del suddetto Ministero ha inviato a tutte le Regioni lo schema dell'*Accordo per l'utilizzo della Piattaforma Nazionale dei Contratti di Fiume* e, quale suo allegato, il "*Disciplinare Tecnico Operativo*", per la successiva sottoscrizione;

con nota prot. n. 147090 del 18 settembre 2023 il MASE comunica le modalità indicate dalla Corte dei Conti per la registrazione dei provvedimenti di approvazione degli accordi sottoscritti, che prevedono la necessità che sia l'Accordo che il relativo Disciplinare Tecnico siano sottoscritti da ambedue le Parti, assegnando al disciplinare tecnico lo stesso numero di registrazione dell'accordo, specificando che i dati e le informazioni forniti al MASE dalle Regioni in merito ai CdF saranno accessibili e fruibili esclusivamente per fini statistici, di ricerca e per lo svolgimento di compiti istituzionali e lo scambio di documenti tra le Pubbliche Amministrazioni firmatarie dell'Accordo non costituisce riutilizzo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del d.lgs. n. 36/2006 di disciplina delle modalità di riutilizzo dei documenti contenenti dati pubblici nella disponibilità delle pubbliche amministrazioni;

tale Accordo prevede una durata di tre anni dalla sua sottoscrizione e la possibilità di essere rinnovato per un periodo di ulteriori tre anni.

Richiamato che la legge 241/1990, all'articolo 15, stabilisce che: "*le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*".

Ritenuto, pertanto, di:

approvare, nell'ambito dell'articolo 68 bis del decreto legislativo 152/2006, lo schema di "Accordo per l'utilizzo della Piattaforma Nazionale dei Contratti di Fiume", comprensivo del "Disciplinare Tecnico Operativo", da sottoscrivere, ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990, con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per disciplinare il rapporto di collaborazione finalizzato all'implementazione ed all'utilizzo della Piattaforma Nazionale dei Contratti di Fiume, di cui all'Allegato 1 alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore "Tutela e Uso sostenibile delle Acque", l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, anche al fine di attivare la procedura per il caricamento delle informazioni sulla Piattaforma Nazionale dei Contratti di Fiume in modo da contribuire alla loro diffusione;

demandare al Responsabile del suddetto Settore "Tutela e Uso sostenibile delle Acque" la sottoscrizione dell'Accordo, autorizzando ad apportarvi le modifiche tecniche non sostanziali che si rendessero necessaria al momento del suo perfezionamento.

Visti:

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

il “Codice per la Protezione dei Dati Personali” (Codice della Privacy), di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196;

la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 recante “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

di approvare, nell'ambito dell'articolo 68 bis del decreto legislativo 152/2006, lo schema di “Accordo per l'utilizzo della Piattaforma Nazionale dei Contratti di Fiume”, comprensivo del “Disciplinare Tecnico Operativo”, da sottoscrivere, ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990, con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per disciplinare il rapporto di collaborazione finalizzato all'implementazione ed all'utilizzo della Piattaforma Nazionale dei Contratti di Fiume, di cui all'Allegato 1 alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore “Tutela e Uso sostenibile delle Acque”, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, anche al fine di attivare la procedura per il caricamento delle informazioni sulla Piattaforma Nazionale dei Contratti di Fiume in modo da contribuire alla loro diffusione;

di demandare al Responsabile del suddetto Settore “Tutela e Uso sostenibile delle Acque” la sottoscrizione dell'Accordo, autorizzando ad apportarvi le modifiche tecniche non sostanziali che si rendessero necessaria al momento del suo perfezionamento;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché dell'articolo 23, comma 1, lettera d) e dell'articolo 40 del D. lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione Amministrazione Trasparente.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-7693-2023-All_1-Allegato1_DGR_Piattaforma_CdF.pdf

Allegato



1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



*Ministero dell' Ambiente
e della Sicurezza Energetica*

ACCORDO

per l'utilizzo della Piattaforma Nazionale dei Contratti di Fiume

(ex art. 15 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.)

TRA

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) - Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche (DG-USSRI), di seguito denominato "MASE - USSRI", via Cristoforo Colombo 44 - 00147 Roma (RM), C.F. 97240370581, legalmente rappresentato nella persona del Dott. Giuseppe Lo Presti, in qualità di Direttore Generale della DG-USSRI,

E

La Regione

via/piazza

CAP

C.F.

nella persona del delegato alla firma dell'Accordo e alla successiva attuazione

in virtù di

(nel seguito anche indicate come le Parti)

VISTA la Direttiva 2007/2/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, *"establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community"* (INSPIRE), che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (oggi Unione europea), recepita nell'ordinamento nazionale con il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 32, che all'art. 3, comma 2, definisce il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – MATTM (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - MASE) quale Autorità competente per l'attuazione del decreto stesso e consente allo Stato italiano di partecipare all'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (oggi Unione europea) per gli scopi delle politiche ambientali e delle politiche o delle attività che possono avere ripercussioni sull'ambiente e stabilisce norme generali per lo scambio, la condivisione, l'accesso e l'utilizzazione, in maniera integrata con le realtà regionali e locali, dei dati necessari;

VISTA la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (c.d. Direttiva Quadro Acque - DQA), recepita nell'ordinamento nazionale con il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, recante "Norme in materia ambientale";

VISTA la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (c.d. Direttiva Alluvioni - DA), recepita nell'ordinamento nazionale con il D.Lgs. 23 febbraio 2010, n. 49;

VISTA la Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (Direttiva Quadro sulla Strategia per l'Ambiente Marino) e si pone come obiettivo la conservazione del buono

stato ambientale delle acque marine, attraverso la salvaguardia della biodiversità e il benessere degli ambienti marini, a partire dalle acque fino agli esseri viventi che le popolano, recepita nell'ordinamento nazionale con il D.Lgs. 13 ottobre 2010, n. 190;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Direttiva Habitat), che stabilisce misure volte ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat e delle specie di interesse comunitario elencati nei suoi allegati, recepita nell'ordinamento nazionale con il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357;

VISTA la Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla protezione di tutte le specie di uccelli selvatici (Direttiva Uccelli), successivamente abrogata e sostituita integralmente dalla versione codificata della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, per la conservazione di «tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri», con l'obbligo per tutti gli Stati membri di mantenere o adeguare le specie e le popolazioni di uccelli in uno stato di conservazione favorevole e di approfondire le conoscenze sulle specie stesse, per la loro tutela, recepita nell'ordinamento nazionale con la Legge n. 157 del 11 febbraio 1992;

VISTA la Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, recepita nell'ordinamento nazionale con il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della “Convenzione di Aarhus” sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale;

VISTA la Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, integrata nell'ordinamento italiano, attraverso il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, per l'adeguamento ai requisiti della Convenzione di Aarhus quanto alla partecipazione pubblica, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le Direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - *General Data Protection Regulation*, GDPR);

VISTA la Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (c.d. Direttiva Open Data), recepita in Italia con D.Lgs n. 200 del 08.11.2021, di modifica del D.Lgs n. 36/2006 relativo all'attuazione della Direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e *ss.mm.ii.*;

VISTA la Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SNAC) che identifica i Contratti di Fiume tra gli strumenti che contribuiscono a migliorare la capacità di adattamento a livello di bacini idrografici o dei singoli corpi idrici;

VISTA la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS), presentata al Consiglio dei Ministri il 2 ottobre 2017 e approvata dal CIPE il 22 dicembre 2017 per declinare a livello nazionale i principi e gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, che richiama espressamente i Contratti di Fiume quali ambiti prioritari di azione per lo sviluppo del potenziale e la tutela dei territori, dei paesaggi e del patrimonio culturale;

VISTA la nuova PAC formalmente adottata il 2 dicembre 2021, a seguito dell'accordo raggiunto sulla riforma finalizzata a una politica più semplice ed efficiente che integri le ambizioni di sostenibilità del Green Deal europeo ed il Piano Strategico Nazionale (PSN) Italiano per la PAC 2023-2027, approvato dalla Commissione Europea il 02.12.2022 ed in vigore dal 01.01.2023;

VISTA la Strategia Europea per la Biodiversità al 2030 i cui indirizzi fanno parte della nuova Strategia Nazionali per la Biodiversità al 2030, in fase di adozione, che delinea una visione di futuro e di sviluppo incentrata sulla necessità di invertire a livello globale l'attuale tendenza alla perdita di biodiversità e al collasso degli ecosistemi;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii, da ultimo dal D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021;

VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il "Codice dell'Amministrazione Digitale" (CAD), così come modificato dal D.Lgs. 179/2016, dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, dalla L. n. 120/2020 e con le modifiche apportate dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, che riunisce e organizza le norme riguardanti l'informatizzazione della Pubblica Amministrazione nei rapporti con i cittadini e le imprese per la semplificazione e la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico;

VISTO il Codice per la Protezione dei Dati Personali (Codice della *Privacy*), di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con le modifiche apportate dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160, dal D.L. 14 giugno 2019, n. 53, dal D.M. 15 marzo 2019 e dal Decreto di adeguamento al sopra richiamato GDPR (D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101), con le modifiche apportate dal D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 dicembre 2021, n. 205.

PREMESSO CHE

- il MASE (già MATTM, Direzione Generale per lo Sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l'Unione Europea e gli organismi internazionali – DG SVI), ha candidato a finanziamento il Progetto "CReIAMO PA – Competenze e Reti per l'Integrazione Ambientale e per il Miglioramento delle Organizzazioni della PA" (di seguito anche Progetto CReIAMO PA);

- con nota prot. DFP/31127, del 30 maggio 2017, il Progetto CReIAMO PA (CUP F49J1700039007) è stato ammesso a finanziamento a valere sul Programma Operativo Nazionale plurifondo (FSE e FESR) 2014-2020 "PON Governance e Capacità Istituzionale" (PON GOV) adottato con decisione della Commissione europea C(2015)1343 del 23 febbraio 2015 e, precisamente, sull'Asse 1 "Sviluppo della capacità amministrativa e istituzionale per la modernizzazione della Pubblica Amministrazione", Obiettivo specifico 1.3 "Miglioramento delle prestazioni della Pubblica Amministrazione", Azione 1.3.3 "Interventi per il miglioramento della capacità amministrativa, centrale e regionale, per l'integrazione della sostenibilità ambientale";

- con Decreto del Direttore Generale della DG SVI, prot. n. 7842 del 20 luglio 2017, il MATTM (oggi MASE) ha affidato a Sogesid SpA il servizio di supporto tecnico specialistico per l'attuazione del Progetto CReIAMO PA;

- con Convenzione del 04 agosto 2017, per la realizzazione del supporto tecnico specialistico per l'attuazione del Progetto CReIAMO PA suddetto e successiva Intesa operativa del 8 agosto 2017 e relativo Addendum del 26 ottobre 2017, le Parti hanno disciplinato i rispettivi obblighi e prestazioni per l'esecuzione del medesimo;
- con la Linea di intervento L6 "Rafforzamento della politica integrata delle risorse idriche", Work Package 2 "Gestione integrata e partecipata dei bacini/sottobacini idrografici", del Progetto CReIAMO PA è stata prevista l'istituzione di un Osservatorio Nazionale dei Contratti di Fiume (di seguito anche ONCdF) presso il MATTM (quindi MiTE, oggi MASE);
- con Decreto Ministeriale n. 77, del 8 marzo 2018, è stato istituito l'Osservatorio Nazionale dei Contratti di Fiume, previsto dal Progetto CReIAMO PA suddetto e costituito da un Comitato di Indirizzo, da un Gruppo di Lavoro Tecnico Operativo e dalla Consulta delle Istituzioni;
- con articolo 1, comma 4, del suindicato D.M. n. 77/2018, è stato disposto che *«l'Osservatorio, attraverso la collaborazione delle amministrazioni regionali e delle Autorità di bacino distrettuale, nonché con il coinvolgimento di eventuali ulteriori soggetti competenti, effettua un'attività di monitoraggio dei Contratti di Fiume, avvalendosi del supporto di una Banca Dati quale strumento operativo per la raccolta, archiviazione ed elaborazione dei dati»;*
- con il Progetto Esecutivo (ottobre 2020) della Linea L6WP2, redatto dalla Sogesid SpA, ex art. 2 della sopra richiamata Convenzione, la Banca Dati di cui al D.M. n. 77/2018 è confluita in una Piattaforma Nazionale dei CdF (di seguito PNCdF);
- con il Progetto Esecutivo suddetto, si identifica la Banca Data come segue: *«(...) La Piattaforma Nazionale dei Contratti di Fiume (PNCdF) è uno strumento operativo a disposizione dell'Osservatorio per la raccolta dei dati, il monitoraggio e la messa a sistema di azioni specifiche realizzate sui territori nell'ambito di CdF. Tale attività sarà finalizzata alla realizzazione di un quadro della diffusione, della qualità e dello stato di avanzamento dei CdF, nonché alla evidenziazione di criticità e di altri elementi utili come strumento di supporto alla pianificazione strategica del territorio e alle decisioni del Comitato di indirizzo. Il cuore della PNCdF sarà costituito da una Banca Dati (BD), scalabile (anche a livello di dettaglio in relazione alla dimensione dell'area di interesse del CdF) e accessibile al pubblico, nella quale verranno raccolte le informazioni provenienti dai vari soggetti referenti (Regioni, Autorità di bacino distrettuale, Comuni, Soggetti gestori delle Aree Protette, ecc.) consentendone l'armonizzazione, l'archiviazione, la sistematizzazione, la georeferenziazione e l'elaborazione. Tale BD si interfacerà, e se del caso verrà integrata, con altre BD accessibili (ad esempio quella dell'ISTAT) (...)».*

CONSIDERATO CHE

- ai sensi dell'art. 68 bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", *«i Contratti di Fiume concorrono alla definizione e attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a livello di bacino e sottobacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree»;*
- i Contratti di Fiume, ex art. 68 bis del D.lgs. 152/2006 su citato, sono strettamente correlati alla pianificazione distrettuale, concorrendo alla definizione e all'attuazione degli strumenti di

pianificazione di bacino, e, in particolare, dei Piani di gestione delle acque e del rischio alluvioni, predisposti rispettivamente ai sensi delle già richiamate Direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE;

- nel 2007 è stato istituito il Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume (TNCdF) come prosecuzione dell'attività di un gruppo di lavoro stabilito nell'ambito del coordinamento Agende 21 italiano, con la finalità di favorire uno scambio di esperienze sul tema dei CdF e contribuire al miglioramento delle politiche di intervento nei territori fluviali e che il Tavolo nel 2010 ha redatto la Carta Nazionale dei Contratti di Fiume (V Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume, Milano, 2010) sottoscritta da molte Regioni italiane;

- la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome (Commissione Ambiente ed Energia), con d.d. 02 marzo 2011, ha sottolineato l'importanza dei Contratti di Fiume quali strumenti innovativi di *governance* territoriale finalizzati alla riqualificazione dei territori fluviali;

- il 12 marzo 2015 è stato elaborato il documento di indirizzo “Definizioni e requisiti qualitativi di base dei Contratti di Fiume” da uno specifico gruppo di lavoro del citato TNCdF istituito presso il MATTM, che ne ha curato il coordinamento con il supporto tecnico di ISPRA e che il citato documento è stato acquisito dalla Consulta delle Istituzioni dell'ONCdF in occasione della seduta del 18 aprile 2018;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE

- in forza dell'indirizzo espresso con una prima risoluzione numero 8-00271 “Sull'attuazione dei Contratti di Fiume”, approvata il 15 novembre 2017, dalla VIII Commissione della Camera dei Deputati, che ha impegnato il Governo a intraprendere una serie di iniziative volte a favorire l'applicazione dei Contratti di Fiume in Italia, è stato successivamente costituito presso il MATTM (oggi MASE) l'Osservatorio Nazionale dei CdF, con D.M. n. 77/18, e di seguito, in forza dell'indirizzo espresso dalla risoluzione numero 7-005577 sul “Rafforzamento dell'Istituto dei Contratti di Fiume”, approvata il 18 novembre 2020, dalla VIII Commissione della Camera dei Deputati, che ha impegnato il Governo a consolidare e potenziare, attraverso la prosecuzione delle attività previste dal citato PON GOV, le attività dell'ONCdF nell'ambito del MATTM (quindi MiTE, oggi MASE) affinché possa svolgere con efficacia ancora maggiore il ruolo di monitoraggio, coordinamento, supporto e di impulso dello sviluppo dei Contratti di Fiume sul territorio nazionale, incrementando anche l'attività di formazione rivolta alle amministrazioni pubbliche, nonché di adottare le iniziative di competenza per inserire i Contratti di Fiume nell'Accordo di Partenariato e nei Programmi Operativi oggetto della nuova programmazione 2021-2027, i CdF sono stati espressamente menzionati nell'ambito dell'Accordo di Partenariato (testo definitivo approvato a luglio 2022).

Tutto quanto sopra visto, premesso e considerato,

al fine di disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, ai sensi dell'art. 15, comma 1, della L. n. 241/90, si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 - Oggetto

Il presente Accordo disciplina l'utilizzo della Piattaforma Nazionale dei Contratti di Fiume (PNCdF) quale sistema informatico di comunicazione dell'Osservatorio Nazionale dei Contratti di Fiume (ONCdF) del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), per la condivisione e

pubblicazione di dati e informazioni relativi ai Contratti di Fiume (CdF, intesi anche nelle forme dei Contratti di lago, area umida, laguna, litorale e acque marino-costiere, falde, ecc.) *annunciati, avviati e sottoscritti* sul territorio nazionale, dati geotopocartografici, territoriali, tabellari e loro aggiornamenti, nel rispetto della proprietà dei dati e delle informazioni medesimi, mantenendo invariati i diritti sugli stessi.

Il MASE, le Regioni, le Province Autonome e le Autorità di Bacino Distrettuale (AdBD), di seguito anche le Parti, sin da ora, si impegnano ad avvalersi della suddetta PNCdF per la raccolta di dati e informazioni, per il monitoraggio e la messa a sistema delle azioni specifiche realizzate sui territori nell'ambito di CdF, nonché per la pubblicazione degli stessi.

Le Regioni, le Province Autonome e le AdBD, aderendo al presente Accordo, si impegnano a fornire al MASE e per esso all'ONCdF, i dati e le informazioni strutturati dei CdF, le meta-informazioni sugli strati cartografici prodotti nei rispettivi sistemi informativi nel rispetto dei vincoli di tutela e *privacy* esistenti sui beni rappresentati garantendone proprietà, validità e validazione per la pubblicazione.

I dati e le informazioni forniti al MASE dalle Regioni, dalle Province Autonome e dalle AdBD sono accessibili e fruibili esclusivamente per fini statistici, di ricerca e per lo svolgimento di compiti istituzionali. La condivisione di documenti tra le Pubbliche Amministrazioni firmatarie del presente Accordo non costituisce riutilizzo ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.Lgs. n. 36/06.

Le Parti si impegnano, inoltre, a una fattiva collaborazione tecnica al fine di uniformare le modalità di recupero e di inserimento dei dati e delle informazioni sui CdF, nella prospettiva di coniugare il fabbisogno di qualità dei medesimi e la loro diffusione nel rispetto dei principi di sussidiarietà.

Le Parti, nel reciproco interesse, si impegnano altresì a inserire i dati e le informazioni relativi a nuovi CdF e ad aggiornare costantemente quelli relativi ai CdF già presenti nella Piattaforma, nel rispetto delle specifiche tecniche di cui all'allegato Disciplinare tecnico operativo e separati Manuali d'uso.

Art. 3 - Struttura e organizzazione della PNCdF

La PNCdF contiene una Banca Dati (BD) il cui scopo è l'archiviazione strutturata dei dati e delle informazioni che caratterizzano i singoli CdF (ivi compresi i Programmi delle Azioni dei CdF), nonché l'elaborazione e la pubblicazione di statistiche e report in formato alfanumerico, grafico, tabellare e geotopocartografico (WEB-GIS). Essa, inoltre, pubblica informazioni e documenti relativi alla *governance* dell'ONCdF del MASE, raccoglie e organizza schede di dati e informazioni riferiti alla *governance* dei CdF nelle Regioni, nelle Province Autonome e alla *governance* distrettuale.

La PNCdF consente l'inserimento del poligono di delimitazione dell'area interessata dal CdF secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato Disciplinare tecnico operativo.

La PNCdF non consente la gestione dei dati del medesimo CdF da parte di più di una Regione e Provincia Autonoma.

Art. 4 - Amministratore di Sistema

L'Amministratore di Sistema (di seguito "Amministratore"), nominato fino alla conclusione del Progetto CREIAMO PA, nell'ambito della Unità Tecnica di Supporto della Linea L6WP2, giusta nomina Prot. U- 03763 del 04/11/2020, a firma del Presidente e Amministratore Delegato, ad integrazione del contratto Prot. U-1061 del 26/03/2020, dovrà essere individuato successivamente ad opera del MASE.

L'Amministratore interviene senza alcuna limitazione su tutti gli aspetti della PNCdF e, in particolare:

- intervenire autonomamente per la risoluzione di eventuali problemi tecnici connessi con malfunzionamenti della PNCdF per il ripristino della funzionalità del sistema e l'integrità delle informazioni in esso contenute;
- intervenire per effettuare la modifica dei dati relativi ai CdF e quelli relativi alla *governance* dei CdF in seno a Regioni/Province Autonome e AdBD, previa richiesta scritta della Regione e/o Provincia Autonoma e/o AdBD interessata e autorizzazione del MASE;
- modificare lo stato di un CdF e/o delle schede sulla *governance* dei CdF in seno a Regioni/Province Autonome e AdBD, esclusivamente su richiesta del MASE.

Art. 5 - Regione/Provincia Autonoma

La Regione/Provincia Autonoma si impegna a fornire i dati e le informazioni relativi alla propria organizzazione con riguardo ai CdF attraverso la compilazione della scheda di *governance*, nel rispetto dei vincoli di tutela e *privacy* esistenti su quanto rappresentato, garantendo veridicità e validità ai fini della pubblicazione, con facoltà di effettuare l'inserimento/cancellazione anche di documenti amministrativi aggiuntivi quali file allegati.

La Regione/Provincia Autonoma, ai fini della pubblicazione, si impegna a raccogliere i dati e le informazioni dei soli CdF relativi all'ambito territoriale di propria competenza, previa individuazione (anche per il tramite del soggetto promotore) del Compilatore (di cui al successivo articolo), quale incaricato all'inserimento e aggiornamento di tali dati nella PNCdF. La nomina del Compilatore deve essere espressamente comunicata al MASE.

La Regione/Provincia Autonoma, dopo aver effettuato la validazione dei dati e delle informazioni per la pubblicazione, in caso di non accettazione da parte del MASE per errori e/o omissioni rilevati, provvede a richiederne al Compilatore la rettifica e, successivamente, ad effettuare una nuova validazione secondo le modalità previste dall'allegato disciplinare tecnico.

Nel caso in cui un CdF interessi più Regioni/Province Autonome, dovrà essere, in via preliminare, individuata quella delegata alla gestione del CdF nell'ambito della PNCdF. Tale processo non è governato dalla PNCdF e resta di esclusiva pertinenza degli Enti direttamente interessati, previa comunicazione all'ONCdF e per esso al MASE.

Art. 6 - Compilatore

Il Compilatore è il soggetto preposto all'inserimento e alla gestione nella PNCdF dei dati e delle informazioni relativi ai CdF.

Il Compilatore è responsabile del corretto inserimento dei dati e delle informazioni relativi ai CdF e del corrispondente processo di gestione in conformità con gli standard AgID e le specifiche INSPIRE.

Il Compilatore è individuato dalla Regione/ Provincia Autonoma direttamente oppure su indicazione del soggetto promotore. Nel caso in cui un CdF abbia più soggetti promotori, dovrà essere indicato quello delegato alla gestione del CdF che provvederà all'individuazione del Compilatore.

Le modalità e procedure per la nomina dei Compilatori non sono regolate dal presente Accordo, essendo di competenza della Regione/Provincia Autonoma e/o del soggetto promotore, che vi provvede con autonoma e separata procedura di selezione e/o reclutamento.

Art. 7 - Autorità di Bacino Distrettuale

L'Autorità di Bacino Distrettuale si impegna a fornire i dati e le informazioni relativi alla propria organizzazione attraverso la compilazione della scheda di governance, nel rispetto dei vincoli di tutela e *privacy* esistenti su quanto rappresentato, garantendo veridicità e validità ai fini della pubblicazione, con facoltà di effettuare l'inserimento/cancellazione anche di documenti amministrativi aggiuntivi quali file allegati.

L'AdBD segnala alla Regione/Provincia Autonoma che rientra nel distretto di propria pertinenza, eventuali errori e/o omissioni riscontrati rispetto ai dati e le informazioni inseriti, in modo da consentire alla stessa di richiederne la rettifica al MASE senza l'utilizzo di specifiche funzionalità della Piattaforma.

Art. 8 - MASE

Il MASE e, per esso, DG-USSRI mediante l'ONCdF, si impegna alla pubblicazione dei dati e delle informazioni inseriti nella PNCdF.

Il MASE e, per esso, DG-USSRI mediante l'ONCdF, ha cura di pubblicare le informazioni e documenti relativi alla *governance* dell'ONCdF, tutte le informazioni relative ai CdF e alle schede di *governance* (sia a livello regionale che distrettuale), secondo le funzionalità della PNCdF indicate nel Disciplinare Tecnico Operativo allegato al presente Accordo.

Il MASE e, per esso, DG-USSRI mediante l'ONCdF, ha la gestione esclusiva della pubblicazione dei dati e delle informazioni relativi ai CdF e alla *governance* dei CdF in seno a Regioni/Province Autonome e AdBD.

Il MASE e, per esso, DG-USSRI mediante l'ONCdF, si riserva in qualsiasi momento la possibilità di rimuovere dati e informazioni già pubblicati in presenza di irregolarità e/o errori riscontrati informandone la competente Regione/Provincia autonoma e rispettiva/e Autorità di Bacino Distrettuale.

Art. 9 – Definizione e gestione dell'area territoriale interessata dal CdF (poligono georiferito)

La Regione/Provincia Autonoma, ai fini dell'inserimento nella PNCdF di dati e informazioni relativi alla perimetrazione degli stessi, si impegna a verificare e/o definire la porzione di territorio interessata dal CdF già in sede di sottoscrizione del Documento di Intenti, sia con riguardo a CdF già attivi alla data di sottoscrizione del presente Accordo, sia per quelli di nuova implementazione. Tale area sarà confermata o eventualmente modificata in sede di sottoscrizione dell'Atto di Impegno formale. La porzione di territorio interessata dal CdF è identificata tramite poligono georiferito (di seguito "poligono") ottenuto con strumenti GIS esterni alla PNCdF, secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato Disciplinare tecnico operativo.

Il caricamento del poligono nella PNCdF è eseguito dal Compilatore. La verifica e la validazione della corretta delimitazione del poligono è effettuata esclusivamente dalla Regione/Provincia Autonoma competente. La conformità del dato geografico è effettuata dal MASE secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato Disciplinare tecnico operativo.

Qualora tale processo dovesse richiedere approfondimenti, è possibile indicare una circonferenza georiferita in via provvisoria e indicativa dell'area interessata.

Art. 10 - Specifiche tecniche della PNCdF

Gli aspetti e i requisiti tecnico/operativi per il funzionamento e l'utilizzo della PNCdF sono definiti nel Disciplinare tecnico operativo, allegato al presente Accordo, nonché da separati Manuali d'uso. Il Disciplinare potrà essere integrato con successive Linee guida da adottare con Decreto Direttoriale della DG-USSRI.

Art. 11 – Trattamento dei dati *privacy* e *cookie policy*

La PNCdF non tratta alcun dato sensibile e non richiede la registrazione degli utenti della rete internet per l'accesso alle informazioni in essa contenute.

Le informazioni relative alla *governance* dell'ONCdF del MASE, che contengono eventuali dati personali, sono trattate dal titolare ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del GDPR (Reg. UE 2016/679), comma 1, lett. e).

L'operatore di sistema della PNCdF (Amministratore di Sistema, Regione/Provincia Autonoma, AdBD, Compilatore) per accedere all'area riservata dovrà essere autorizzato in via preventiva dal MASE che gli fornirà le credenziali su richiesta espressa.

Tutti i dati anagrafici dei soggetti utilizzatori della PNCdF sono definiti e mantenuti sui sistemi di autenticazione del MASE, gestiti da soggetti nominati ai sensi dell'art. 28 GDPR (UE/2016/679).

La piattaforma mantiene solo i profili associabili ai soggetti abilitati all'accesso. Il MASE non assume alcuna responsabilità nel caso in cui i soggetti abilitati all'accesso e/o i soggetti coinvolti nella gestione dei CdF inseriscano dati sensibili e/o personali nella PNCdF avendo adottato proattivamente tutte le misure tecnico-organizzative atte a evitare il danno e/o comunque a ridurre il rischio che si possa verificare.

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, eventualmente acquisiti durante lo svolgimento delle attività dedotte nel presente Accordo, unicamente per le finalità ad essa connesse, nell'osservanza delle norme e dei principi fissati dal Regolamento (UE) 2016/679 per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati.

Il MASE e per esso l'Amministratore di Sistema, si impegna, in particolare, in via preventiva e proattiva, ad anonimizzare, in modo irreversibile, tutti i dati personali eventualmente presenti nei documenti dell'ONCdF pubblicati, salvo che la finalità del trattamento sia necessaria ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 6 del GDPR (Reg. UE 2016/679), comma 1, lett. e).

La Regione/Provincia Autonoma e per essa il Compilatore si impegna, inoltre, in via preventiva e proattiva, ad anonimizzare, in modo irreversibile, tutti i dati personali eventualmente presenti nei documenti allegati ai CdF e/o acquisiti durante lo svolgimento delle attività dedotte nel presente Accordo, unicamente per le finalità ad esso connesse (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: nome, cognome, indirizzo di posta elettronica e/o altri canali di comunicazione e/o diffusione di informazioni su *internet*, codice fiscale, firma autografa, collegamenti ipertestuali a pagine contenenti riferimenti a dati personali, codice numerico identificativo in modo indiretto della persona, ecc.).

Il trattamento di anonimizzazione del dato personale, finalizzato a minimizzare il rischio di re-identificazione, dovrà essere eseguito secondo la procedura descritta nel Disciplinare tecnico operativo allegato al presente Accordo, affinché tale dato non possa essere più associato ad un interessato identificato o identificabile, in modo diretto o indiretto, sia per chi esegue l'anonimizzazione sia per chiunque altro possa, utilizzando soluzioni consone allo stato dell'arte, incrociare i dati anonimizzati con altre informazioni in suo possesso o altrimenti raggiungibili.

L'utente della rete *internet*, per accedere alla sezione della PNCdF dedicata alle schede dei Contratti di Fiume, dovrà preventivamente accettarne le condizioni di utilizzo ivi previste riportate nell'allegato *disclaimer* di cui dovrà dichiarare di aver preso visione mediante un *click* sullo spazio "Accetto".

La PNCdF utilizza solo *cookie* tecnici che consentono la normale navigazione e la rendono ottimale per ogni singolo utente poiché salvano le preferenze e i criteri di navigazione di ognuno, pertanto, non è necessario acquisirne il preventivo consenso.

Art. 12 - Vincoli e responsabilità nell'utilizzo dei dati della PNCdF

La PNCdF è stata creata con la massima cura in relazione alla corretta attribuzione della paternità originaria dei *data-set*. Pertanto, il MASE non assume alcuna responsabilità in caso di errori e/o informazioni non corrette contenute nei data-set forniti dalle Parti.

L'Amministrazione declina qualsiasi responsabilità anche per danni causati direttamente o indirettamente dall'utilizzo improprio della PNCdF e/o per eventuale modifica del contenuto di pagine *Web* di terzi accessibili tramite *link* di collegamento presenti all'interno della PNCdF.

Le condizioni di vincoli e restrizioni derivanti dall'uso di eventuali dati protetti da *copyright* sono regolate dalle note legali, pubblicate sul sito del MASE (<http://www.mase.gov.it>), da considerarsi parte integrante di questo Accordo.

Art 13 – Costi

Il presente Accordo non comporta alcun onere di spesa a carico delle Amministrazioni.

Art. 14 - Durata e decorrenza

Il presente Accordo ha la durata di 3 (tre) anni dalla sua sottoscrizione ed è rinnovabile per un periodo di ulteriori 3 (tre) anni. L'eventuale rinnovo deve essere espressamente proposto e accettato con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo rispetto alla scadenza stabilita da tutte le Parti.

Art 15 - Obbligo delle Parti

Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato.

Art. 16 – Controversie

Per ogni controversia derivante dalla mancata osservazione degli impegni sottoscritti nel presente Accordo, le Parti rimettono l'esclusiva competenza, ai fini del giudizio, al Foro di Roma.

Art. 17 – Nomina dei referenti

Le Parti si impegnano a designare un Referente per le attività di cui al presente Accordo, comunicandone per iscritto il nominativo al MASE entro 15 (quindici) giorni dalla sua entrata in vigore.

Art. – 18 Recesso

Le Parti possono recedere dal presente Accordo mediante posta elettronica certificata con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

Art. 19 - Domicilio

Ai fini dell'esecuzione del presente Accordo, le Parti eleggono domicilio, rispettivamente:

- il MASE presso la propria sede sita in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 44;
La Regione di _____ presso la propria sede sita in _____

Le Parti dichiarano di aver preso esatta visione delle clausole e delle condizioni di cui sopra dall'art.1 all'art. 19 del presente Accordo che, rilette ed approvate, vengono dalle Parti accettate ad ogni conseguente effetto in particolare ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Il presente Accordo è sottoscritto dalle Parti con firma digitale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, c. 2 bis L. 241/90.

()

()



*Ministero dell' Ambiente
e della Sicurezza Energetica*

Allegato

Disciplinare Tecnico Operativo

allegato

all'Accordo per l'utilizzo della Piattaforma Nazionale dei Contratti di Fiume

(ex art. 15 Legge n. 241 del 7 agosto 1990)

Sommario

1. Struttura della PNCdF	3
2. Definizione dei livelli della PNCdF	3
3. Definizione dei profili della PNCdF	4
3.1 Profilo dell'Amministratore di Sistema	4
3.2 Profilo di Validazione	4
3.3 Profilo di Compilazione	5
3.4 Profilo di Visualizzazione	5
3.5 Profilo di Pubblicazione	5
4. Workflow di approvazione e pubblicazione dei CdF	6
5. Definizione della perimetrazione geo riferita delle aree territoriali interessate dai CdF attraverso strumenti GIS	8
6. Aspetti attinenti alla privacy	9
7. Anonimizzazione dei documenti	9

1. Struttura della PNCdF

La Piattaforma Nazionale dei Contratti di Fiume (PNCdF) è un sistema informatico di comunicazione dell'ONCdF.

La PNCdF raccoglie e organizza schede di dati e informazioni riferite a:

- Governance distrettuale dei CdF (relativa ad Autorità di Bacino Distrettuale).
- Governance regionale dei CdF (relativa a Regioni e Province Autonome).
- CdF (e/o Contratti di lago, area umida, laguna, litorale e acque marino-costiere, falde, ecc.).

La PNCdF è organizzata su livelli funzionali fissi, non modificabili e non configurabili.

I dati e le informazioni relative ai CdF e alle schede di governance delle Regioni/Province Autonome e delle Autorità di Bacino Distrettuale (AdBD) inseriti nella PNCdF sono visibili sulla rete internet immediatamente dopo l'attivazione della funzionalità di pubblicazione da parte del Ministero dell'ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).

2. Definizione dei livelli della PNCdF

La PNCdF è strutturata sui seguenti livelli:

- **livello di Amministrazione** è quello su cui operano gli Amministratori di sistema e comprende tutte le funzioni che consentono di intervenire, senza alcuna limitazione, su tutti gli aspetti della PNCdF.
- **livello di Validazione** è quello su cui operano le Regioni, le Province Autonome e il MASE e comprende tutte le funzioni per la verifica e il controllo della correttezza delle informazioni contenute in ciascuna scheda dei CdF e/o scheda di governance delle Regioni/Province Autonome e delle AdBD.
- **livello di Compilazione** è quello su cui operano i Compilatori tramite le funzioni di gestione delle informazioni relative ai singoli CdF e le Regioni/Province Autonome e le AdBD per quanto concerne la gestione delle schede di governance.
- **livello di Visualizzazione** è quello su cui operano esclusivamente le AdBD e consente l'utilizzo della sola funzionalità di visione delle schede dei CdF e/o schede di governance delle Regioni/Province Autonome in fase di validazione.
- **livello di Pubblicazione** è quello su cui opera esclusivamente il MASE e comprende tutte le funzioni che consentono di rendere visibili sulla PNCdF le informazioni dei CdF e delle schede di governance delle Regioni/Province Autonome e delle AdBD.

3. Definizione dei profili della PNCdF

I livelli sopra elencati sono associati ai corrispondenti profili di seguito riportati.

3.1 Profilo dell'Amministratore di Sistema

- Il profilo dell'Amministratore di Sistema consente di intervenire autonomamente in tutte le situazioni relative a problemi tecnici connessi con malfunzionamenti della PNCdF e per compiere

operazioni finalizzate al ripristino della funzionalità del sistema e dell'integrità delle informazioni in esso contenute.

- I soggetti associati a tale profilo possono effettuare modifiche manuali dei dati dei CdF e delle schede sulla governance di Regioni/Province Autonome e AdBD.
- I soggetti associati a tale profilo possono modificare lo stato delle schede sulla governance di Regioni/Province Autonome e AdBD.
- I soggetti associati a tale profilo possono modificare lo stato di un CdF che si trova in fase di compilazione, validazione e pubblicazione.

3.2 Profilo di Validazione

- Il profilo di Validazione è associato alle Regioni/Province Autonome e al MASE.
- Il profilo di Validazione consente la verifica della correttezza dei dati inseriti nella PNCdF per la pubblicazione.
- La validazione dei CdF per la richiesta di pubblicazione è effettuata da ciascuna Regione/Provincia Autonoma con esclusivo riferimento ai CdF di propria competenza attraverso le sole funzioni messe a disposizione dalla PNCdF.
- La validazione delle schede di governance relative alle Regioni/Province Autonome e AdBD è effettuata esclusivamente dal MASE.
- La validazione di un CdF di competenza di più di una Regione/Provincia Autonoma è consentita dalla PNCdF solo a seguito dell'individuazione di quella delegata alla sua gestione. Il processo di individuazione della Regione e/o Provincia Autonoma delegata a tale funzione è esterno alla PNCdF.
- La Regione/Provincia Autonoma, con motivazione espressa, può rifiutare la validazione di un CdF al Compilatore che è il solo soggetto preposto ad effettuare le opportune correzioni.
- L'AdBD, nell'ambito della funzione di validazione, può esclusivamente segnalare alla Regione/Provincia Autonoma competente - attraverso canali di comunicazione esterni alla PNCdF - eventuali errori e/o omissioni riscontrati riguardo ai CdF di propria competenza, per consentire alla Regione e/o Provincia Autonoma di richiedere al Compilatore la correzione delle informazioni errate/omesse.

3.3 Profilo di Compilazione

- Il profilo di Compilazione è associato al Compilatore nominato dalle Regioni/Province Autonome secondo procedure esterne alla PNCdF.
- Il profilo di Compilazione attiene all'inserimento nella PNCdF dei dati e delle informazioni che caratterizzano i CdF e le schede di governance regionali e distrettuali.
- Il profilo di Compilazione, riguardo alle schede di governance dei CdF su base regionale e distrettuale, è gestito esclusivamente dalla Regione/Provincia Autonoma e dall'AdBD.
- Nell'ambito del profilo di compilazione la Regione/Provincia Autonoma assegna la posizione (anagrafica) dei CdF ai Compilatori.

- Il profilo di compilazione riguardo alle schede dei CdF è gestito esclusivamente dal Compilatore.
- Il profilo di Compilazione prevede la funzione di assegnazione di più di un CdF ad uno stesso Compilatore e ne impedisce la gestione da parte di soggetti diversi da quello espressamente autorizzato all'esercizio di tale funzione.
- Il profilo di compilazione prevede la gestione dei dati associati ai CdF e alle schede di governance esclusivamente attraverso le funzionalità messe a disposizione dalla PNCdF.

3.4 Profilo di Visualizzazione

- Il profilo di Visualizzazione è associato esclusivamente alle AdBD.
- Le AdBD possono visualizzare i soli CdF che interessano la propria area di competenza, ma non possono modificare i dati e le informazioni in essi contenute.

3.5 Profilo di Pubblicazione

- Il profilo di Pubblicazione è associato esclusivamente al MASE.
- Il profilo di Pubblicazione gestisce la resa pubblica delle informazioni dei CdF e delle schede di governance di Regioni/Province Autonome e di AdBD.
- Il profilo di pubblicazione consente al MASE di pubblicare le informazioni relative a qualsiasi CdF e/o scheda di governance di Regioni/Province Autonome e AdBD in qualsiasi momento e indipendentemente dal fatto che si trovino nello stato di compilazione o validazione.
- Il profilo di pubblicazione consente al MASE di rimuovere la pubblicazione delle informazioni relative a qualsiasi CdF e/o scheda di governance di Regioni/Province Autonome e/o AdBD in qualsiasi momento.

4. Workflow di approvazione e pubblicazione dei CdF

Ogni contratto è associato ad uno stato come di seguito riportato:

- ☐ -3: Contratto inserito dalla Regione/Provincia Autonoma ma non ancora assegnato al Compilatore.
- ☐ -2: Contratto inserito dalla Regione/Provincia Autonoma ed assegnato al Compilatore.
- ☐ -1: Contratto in gestione da parte del Compilatore.
- ☐ 0: Contratto in validazione da parte della Regione/Provincia Autonoma.
- ☐ 1: Contratto rifiutato in validazione dalla Regione/Provincia Autonoma.
- ☐ 2: Contratto validato dalla Regione/Provincia Autonoma in attesa di pubblicazione da parte del MASE.
- ☐ 3: Contratto rifiutato in pubblicazione dal MASE.
- ☐ 4: Contratto pubblicato dal MASE.

I soggetti del workflow sono i seguenti:

- ☐ Compilatore,

- ☐ Regione/Provincia Autonoma,
- ☐ MASE.

Il workflow segue le seguenti regole:

1. La Regione/Provincia Autonoma immette il CdF nella PNCdF, definisce la denominazione e associa le relative tipologie (Contratti di lago, area umida, laguna, litorale e acque marino-costiere, falde, ecc.). Lo stato del CdF è impostato al valore -3 (Contratto inserito dalla Regione/Provincia Autonoma ma non ancora assegnato al Compilatore).
2. La Regione/Provincia Autonoma assegna il CdF al Compilatore. Lo stato del CdF è impostato al valore -2 (Contratto inserito dalla Regione/Provincia Autonoma ed assegnato al Compilatore).
3. Il Compilatore prende in gestione il CdF. Lo stato del CdF è impostato al valore -1 (Contratto in compilazione).
4. Il Compilatore, dopo aver terminato l'inserimento dei dati del CdF, sottopone la relativa scheda alla Regione/Provincia Autonoma per la validazione. Lo stato del CdF è impostato al valore 0 (Contratto in validazione da parte della Regione/Provincia Autonoma).
5. La Regione/Provincia Autonoma controlla il CdF nello stato 0. in caso di accettazione lo stato del CdF è impostato al valore 2 (Contratto validato dalla Regione/Provincia Autonoma in attesa di pubblicazione da parte del MASE). In caso di rifiuto il CdF è impostato al valore 1 (Contratto rifiutato in validazione dalla Regione/Provincia Autonoma).
6. Il Compilatore riprende in carico il CdF nello stato 1. Lo stato del CdF è impostato al valore -1. Dopo la correzione lo stato del CdF è impostato al valore 0 (Contratto in validazione da parte della Regione/Provincia Autonoma).
7. Il ciclo descritto ai punti 5 e 6 si ripete fino alla validazione della scheda di CdF da parte della Regione/Provincia Autonoma, che imposta lo stato al valore 2 (Contratto Regione/Provincia Autonoma in attesa di pubblicazione da parte del MASE).
8. Il MASE visiona il CdF nello stato 2 (Contratto validato dalla Regione/Provincia Autonoma in attesa di pubblicazione da parte del MASE). In caso di accettazione, lo stato del CdF è impostato al valore 4 (Contratto pubblicato dal MASE); in caso di rifiuto, lo stato è impostato al valore 3 (Contratto rifiutato in pubblicazione dal MASE).
9. La Regione/Provincia Autonoma, in caso di rifiuto da parte del MASE, può richiedere nuovamente la pubblicazione del Contratto riportandolo nello stato 2 (Contratto validato dalla Regione/Provincia Autonoma in attesa di pubblicazione da parte del MASE) oppure può rimandarlo al Compilatore ponendolo nello stato 1 (Contratto rifiutato in validazione dalla Regione/Provincia Autonoma).

La visibilità di un CdF e la possibilità di modifica dipende dallo stato in cui si trova e segue il seguente schema:

- ☐ Un CdF nello stato -3 (Contratto inserito dalla Regione/Provincia Autonoma ma non ancora assegnato al Compilatore) è visibile e modificabile solo dalla Regione/Provincia Autonoma.
- ☐ Un CdF nello stato -2 (Contratto inserito dalla Regione/Provincia Autonoma ed assegnato al Compilatore) è visibile alla Regione/Provincia Autonoma e al Compilatore e può essere portato nello stato -1 (Contratto in gestione da parte del Compilatore) esclusivamente dal Compilatore.

- ☐ Un CdF nello stato -1 (Contratto in gestione da parte del Compilatore) è visibile alla Regione/Provincia Autonoma, al Compilatore e al MASE.
- ☐ Un CdF nello stato 0 (Contratto in validazione da parte della Regione/Provincia Autonoma) è visibile al MASE, alla Regione/Provincia Autonoma, all'AdBD e al Compilatore e può essere portato nello stato 1 (Contratto rifiutato in validazione dalla Regione/Provincia Autonoma) o nello stato 2 (Contratto validato dalla Regione/Provincia Autonoma in attesa di pubblicazione da parte del MASE") esclusivamente dalla Regione/Provincia Autonoma e dal MASE.
- ☐ Un CdF nello stato 1 (Contratto rifiutato in validazione dalla Regione/Provincia Autonoma) è visibile al MASE, alla Regione/Provincia Autonoma, all'AdBD e al Compilatore che lo riporta nello stato -1 (Contratto in gestione da parte del Compilatore), e successivamente nello stato 0 (Contratto in validazione da parte della Regione/Provincia Autonoma). Il MASE può sempre e comunque pubblicare il CdF, effettuando direttamente il passaggio dallo stato 0 allo stato 4.
- ☐ Un CdF nello stato 2 (Contratto validato dalla Regione/Provincia Autonoma in attesa di pubblicazione da parte del MASE" è visibile al Compilatore, alla Regione/Provincia Autonoma, all'AdBD e al MASE che può portarlo nello stato 3 (Contratto rifiutato in pubblicazione dal MASE) o nello stato 4 (Contratto pubblicato dal MASE).
- ☐ Un CdF nello stato 3 (Contratto rifiutato in pubblicazione dal MASE) è visibile al MASE, alla Regione/Provincia Autonoma, all'AdBD e al Compilatore. La Regione/Provincia Autonoma può modificarlo e riportarlo nello stato 2 (Contratto validato dalla Regione/Provincia Autonoma in attesa di pubblicazione da parte del MASE) o nello stato 1 (Contratto rifiutato in validazione dalla Regione/Provincia Autonoma). In questo ultimo caso, il Compilatore riprende in carico il CdF (stato -1), lo modifica e lo riporta allo stato 0 (Contratto in validazione da parte della Regione/Provincia Autonoma).

5. Definizione della perimetrazione geo riferita delle aree territoriali interessate dai CdF attraverso strumenti GIS

I CdF devono definire e formalizzare la perimetrazione della porzione di territorio interessata già in sede di sottoscrizione del Documento di Intenti, che potrà poi essere confermata o modificata in sede di sottoscrizione dell'Atto di Impegno Formale, mediante la costruzione di un poligono identificativo dell'area territoriale, ottenuto con strumenti GIS esterni alla PNCdF. Laddove, in fase iniziale, non fosse possibile definire i limiti territoriali del poligono, è possibile individuare una circonferenza indicativa della porzione di territorio di riferimento. Di seguito alcuni requisiti essenziali:

- ☐ La definizione del poligono georiferito di un CdF è effettuata dagli Enti sottoscrittori con strumenti GIS esterni alla PNCdF secondo specifiche tecniche di dettaglio successive. Il poligono georiferito è caricato nella PNCdF dal Compilatore.
- ☐ La verifica e la validazione della corretta delimitazione del territorio rappresentata dal poligono georiferito del CdF è effettuata esclusivamente dalla Regione e/o Provincia Autonoma, mentre la conformità del dato geografico alle specifiche tecniche è effettuata dal MASE.
- ☐ La Regione e/o Provincia Autonoma e l'AdBD devono concordare l'esatta perimetrazione del poligono prima del caricamento da parte del Compilatore. È possibile la restituzione grafica provvisoria di una circonferenza georiferita indicativa dell'area interessata, qualora fossero necessari ulteriori approfondimenti da parte degli Enti sottoscrittori.
- ☐ Il file da caricare nella PNCdF deve essere in formato shapefile.

- ☐ Lo shapefile deve essere ottenuto attraverso la digitalizzazione su base topografica, preferibilmente a scala 1:10.000 o 1:5.000, del poligono con l'utilizzo di un software GIS.
- ☐ Lo shapefile deve contenere i seguenti file:
 - ☐ file delle geometrie (.shp).
 - ☐ file dell'indice delle geometrie (.shx).
 - ☐ file del database degli attributi (.dbf).
 - ☐ file delle informazioni sul sistema di coordinate utilizzato (.prj).
- ☐ Ogni CdF deve essere composto da istanze riconducibili ad un solo tipo geometrico fondamentale, il poligono, e nella digitalizzazione non devono essere presenti linee e/o punti.
- ☐ I poligoni devono essere digitalizzati in coordinate piane e poi trasformate nel sistema di riferimento WGS 84 EPSG 4326 per poi importarli nella PNCdF. L'informazione relativa al sistema di riferimento utilizzato deve essere contenuta nel file .prj associato al file .shp.
- ☐ L'accuratezza geometrica dei poligoni deve essere coerente alla base topografica utilizzata.
- ☐ I poligoni devono essere congruenti in planimetria e altimetria con la topografia e la geometria delle coperture prese come riferimento.
- ☐ Ogni shapefile deve contenere un solo poligono.
- ☐ Le aree devono essere definite da una poligonale chiusa che individua e delimita porzioni di superficie di cui costituisce il contorno.
- ☐ Le aree possono presentare al loro interno delle "isole", definite anch'esse da una poligonale. In questo caso l'area ha un "contorno esterno" ed uno interno".
- ☐ Per ogni poligono i punti iniziali e finali della poligonale chiusa che lo rappresenta devono coincidere anche se appartenenti ad archi diversi.
- ☐ Non sono ammesse forme geometriche complesse (archi di circonferenza, parabole, spline, ecc.).
- ☐ Il file del database degli attributi (.dbf) deve contenere il numero e il nome del CdF assegnato dalla Regione/Provincia Autonoma all'atto dell'inserimento nella PNCdF.

6. Aspetti attinenti alla privacy

Tutti i dati anagrafici dei soggetti utilizzatori della PNCdF sono definiti e mantenuti sui sistemi di autenticazione del MASE (WSO2). La piattaforma mantiene solo i profili associabili ai soggetti abilitati all'accesso. La PNCdF non memorizza alcun dato sensibile relativo ai soggetti abilitati all'accesso e/o dei soggetti coinvolti nella gestione dei CdF e ha adottato tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per evitare qualsiasi forma di trattamento di dati personali e di eventuale Data Breach. La pubblicazione di informazioni e documenti relativi alla governance dell'ONCdF del MASE contenente eventuali dati personali, è consentita per finalità istituzionali, ai sensi e per gli effetti art. 6 del GDPR (Reg. UE 2016/679), comma 1, lett. e).

7. Anonimizzazione dei documenti

La PNCdF consente di allegare esclusivamente documenti in formato .pdf, .jpg, .tiff e .png. L'eventuale presenza di dati personali in tali tipologie di file comporta il preliminare trattamento, degli stessi, da parte del Compilatore, nel rispetto dei principi fissati nel Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) con l'obiettivo di una loro de-identificazione irreversibile (anonimizzazione) quanto a:

- ☐ dati personali contenuti nel testo dei documenti da allegare al contratto;
- ☐ dati personali contenuti all'interno di immagini.

Nel primo caso, l'anonimizzazione deve essere effettuata dal Compilatore mediante editing del testo consistente nella cancellazione dei dati personali, salvataggio del file risultante in uno dei formati sopra elencati e contestuale eliminazione del file originale.

Nel secondo caso, l'anonimizzazione deve essere effettuata dal Compilatore mediante editing dell'immagine consistente nel taglio delle parti di immagine contenenti i dati personali, salvataggio del file risultante e contestuale cancellazione del file originale.

In tutte le situazioni in cui i dati personali siano contenuti all'interno di immagini è consigliabile che il Compilatore le elimini integralmente. In caso di contemporanea presenza nell'immagine di informazioni rilevanti e di dati personali, l'anonimizzazione deve essere effettuata dal Compilatore secondo le modalità sopra esposte mantenendo le informazioni rilevanti ed eliminando quelle relative a dati personali.